



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**SEGRETARIO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 649 DEL 29/09/2021**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 23 C.2 DEL D.LGS. 75/2017**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### SEGRETARIO GENERALE

#### SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 23 C.2 DEL D.LGS. 75/2017**

### II DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

#### **Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 15/07/2021, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2021;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

#### **Visti**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 da presentare al Consiglio Comunale;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/05/2021 - Prot. 20849 del 25 maggio 2021 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale relativamente al Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico), nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell'area diretta;

**Visto** il Provvedimento dirigenziale prot. n. 20916 del 25/05/2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico);

#### **Premesso che:**

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visti:**

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....*".

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

**Vista** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."*

*Tenuto conto che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)".*

**Dato Atto** che

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell’art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il suddetto CCNL stabilisce all’art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio

**Premesso che** le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro, costituite, ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall’art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
- **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall’art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

**Visto l’Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) e b)** prevede che l’importo unico consolidato è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

**Dato Atto** che la Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione N. 19/SEZAUT/2018/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”.

**VISTO** l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

**Richiamato** l’art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”;

**Preso atto** che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021

**VISTO** l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico*

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..... “Le disposizioni in particolare prevedono che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, **ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018**”.

**VISTO** il decreto ministeriale 17 marzo 2020 che chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”

Pertanto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (secondo cui il salario accessorio complessivo non deve superare quello dell'anno 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite (riferito all'anno 2018) del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Tenuto conto** che il Fondo per la retribuzione delle Posizioni Organizzative pari a **euro 184.400,00** non transita più sul fondo risorse decentrate ma che anche per le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative si applica il tetto del fondo (Corte dei Conti 26/2014)

**Atteso che** per il Fondo 2021, opera come tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente (non ai singoli fondi contrattuali, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG), parametrato al “corrispondente importo determinato per l'anno 2016” (come dettato dal comma 2 dell'art 23 del D.Lgs 75/2017).

**Considerato** che la Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR ritiene che il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al Segretario comunale sia ricompresa nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e che sia soggetta ai limiti di spesa parametrati al 2016 di cui all'art. 23 D.Lgs. 75/2017;

**Considerato** che

- la disposizione di finanza pubblica di cui all'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017, pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG). Ne consegue che il “tetto” al trattamento accessorio è costituito dall' “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale” di ciascun Ente Locale, determinato per l'anno 2016.
- fermo restando tale limite, che costituisce un tetto invalicabile nell'ottica di invarianza della spesa, è opportuno ricordare che il comma 3 del medesimo art. 23 del D. Lgs. n.75/2017 stabilisce espressamente che le regioni e gli enti locali “*possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.*” (cfr. SRC Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 49/2017/PAR).
- Lo stesso Legislatore, ha definitivamente chiarito, con una disposizione di legge inserita nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, che “*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle*

assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23." (art. 11, comma 1, D.L. n. 135/2018).

**Considerato** in particolare che, come evidenziato nel prospetto **Allegato B Fondo Salario Accessorio 2021 – Verifica del limite**, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione di posizione e risultato del Segretario comunale, fondo Dirigenza, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, , non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, in quanto lo stesso consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni dell'art. 23 c.2 del D.Lg.vo n. 75/2017e dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019

**Dato Atto** che l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

<b>RIEPILOGO PARZIALE</b>	<b>IMPORTI</b>
limite salario accessorio anno 2016	€ 980.001,00
nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 980.001,00
<b>ammontare parziale salario accessorio anno 2021</b>	<b>€ 970.443,00</b>
decurtazione sul fondo rispetto anno 2016	€ 0
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016	<b>€ 9.558,00</b>

**Rilevato che:**

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

**Verificato** che

>i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018, come da conto annuale sono pari a n.176

>i dipendenti a tempo indeterminato previsti al 31.12.2021 sono pari a n.162

**Dato atto** pertanto che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2021 in diminuzione, in quanto il numero del personale in servizio a tempo indeterminato risulta inferiore rispetto a quello presente al 31.12.2018;

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

**Dato atto che** la norma contrattuale (articolo 17, comma 5, CCNL 1.4.1999) prevede che le risorse di parte stabile non spese nell’anno precedente vadano ad incrementare la parte variabile del fondo dell’anno successivo;

**Rilevato** che l’art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**Dato Atto** che

- al fine di avviare il confronto con la parte sindacale per la sottoscrizione del CCDI si rende necessaria la costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2021
- il Fondo Risorse decentrate per l’anno 2021 risulta così composto e come meglio dettagliato nell’Allegato A alla presente Determinazione:

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO ANNO CORRENTE AI FINI DEL CONFRONTO CON IL TETTO COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO DELL'ANNO 2016	€ 614.362,18
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 22.018,49
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 83.824,83
<b>TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</b>	<b>€ 720.205,50</b>

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che, al punto 5.2, precisa che l’imputazione dell’impegno avviene “nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando successivamente che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate;
- non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”;

**Preso atto** delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori,

servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017";

**Preso atto** che l'art. 113, comma 5 bis, del D.L. n. 50/2016 (codice degli appalti) introdotto dalla L. n. 205/2017 dispone che "gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 come rimodulato dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019

**Atteso che** ai fini del rispetto dell'art.40 comma 3-bis e comma 3-*quinquies*:

- Il Comune ha rispettato dell'equilibrio di Bilancio anno 2020 e non è in condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto come risulta dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie giusta nota prot. n. 1123 del 12.01.2021
- *"le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l'aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell'art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall'art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)"* (SRC Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR).

**Rilevato** a tal fine che ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della L. n. 296/2006, come da prospetti validati dal Collegio dei Revisori dei Conti in sede di Bilancio di Previsione 2021 -2023:

il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 6.711.327,00

> spesa di personale 2020 = € 5.544.425,78

> Previsione spesa di personale 2021 = € 5.911.910,25

> Previsione spesa di personale 2022 = € 5.428.537,00

> Previsione spesa di personale 2023 = € 5.463.537,00

e pertanto la spesa di personale per il triennio 2021-2023 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011- 2013;

**Rilevato** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate come determinato nell'Allegato A), fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad **720.205,50** come da prospetto allegato "*Fondo Salario Accessorio - anno 2020*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

**Dato Atto** che il fondo per le posizioni organizzative rimane confermato in **euro 184.400,00**

**Atteso che**, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2021, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

**Tenuto Conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2021, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;



**Ricordato** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

**Tenuto conto** che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 2019/2021 siglato in data 26 settembre 2019;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

**1. Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, così composto e come meglio dettagliato **nell'Allegato A** alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO ANNO CORRENTE AI FINI DEL CONFRONTO CON IL TETTO COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO DELL'ANNO 2016	€ 614.362,18
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 22.018,49
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 83.824,83
<b>TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</b>	<b>€ 720.205,50</b>

**3. Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

**4. Di rilevare** che, come evidenziato nel prospetto **Allegato B Verifica del limite** del Fondo Salario Accessorio 2021, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione di posizione e risultato del Segretario comunale, fondo Dirigenza, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, in quanto lo stesso consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni dell'art. 23 c.2 del D.Lg.vo n. 75/2017e dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019:

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
--------------------	---------

limite salario accessorio anno 2016	€ 980.001,00
nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 980.001,00
ammontare parziale salario accessorio anno 2021	€ <b>970.443,00</b>
decurtazione sul fondo rispetto anno 2016	€ 0
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016	<b>9.558,00</b>

**5. Di dare atto** altresì ai sensi degli artt. 4 - 6 e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico;

**6. Di trasmettere** il presente atto al Dirigente del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;

**7. di assumere** gli impegni di spesa per un importo totale pari a **720.205,50** al Bilancio di Previsione 2021/2023 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa per la produttività individuale è imputata nell'anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile: come di seguito indicati:

- a) € **490.000,00** al capitolo 7230.00 Codice Siope 1.01.01.01.004;
- b) € **4.890,00** al capitolo 852.00 Codice Siope 1.01.01.01.004;
- c) € **12.650,72** ai capitoli spesa di personale riferiti al personale Polizia Municipale
- d) € **81.100,00** (di cui € 72.600,00 al capitolo 7240.00 Codice Siope 1.01.01.01.004 e € 8.500,00 al capitolo 7246.00 Codice Siope 1.01.01.01.004;
- f) € **7.400,00** al capitolo 7230.00 FPV Codice Siope 1.01.01.01.004
- g) € **2.847,00** al capitolo 231.00 Codice Siope 1.01.01.01.004;
- h) € **15.334,00** al capitolo 1635.00 Codice Siope 1.01.01.01.004
- i) € **50.000,00 (incentivi tecnici)** nei capitoli di finanziamento dell'opera,
- j) € **6.000,00** (Salario accessorio Ufficio di Piano) capitolo 5769.00 Codice Siope 1.01.01.01.002
- k) € **4.437,25** al capitolo 7234.00 (FPV) Codice Siope 1.01.01.01.002
- l) € **45.546,53** al capitolo 7230.00 (FPV) Codice Siope 1.01.01.01.004;

**8. Di dare atto** che risultano già impegnate al bilancio 2021, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme destinate al finanziamento degli istituti fissi quali indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali;

**9. Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

**10. Di trasmettere** il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario successivo, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulti esigibile;

**11. Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno

2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

**12. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico);

**13. Di dare atto** che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la condizione legale di efficacia prevista all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.

**14. Di pubblicare** la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> personale -> contrattazione-integrativa ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

**15. Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018.

**16. Di inoltrare** la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, all'Organo di revisione per l'acquisizione del prescritto parere in attuazione delle circolari MEF RGS n. 20 del 05.05.2017 e, precedentemente, n. 25 del 19.07.2012

**17. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.

**La P.O. del Servizio Programmazione,  
Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico)**  
Dott. Cristiano De Angelis

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dirigente del Servizio Programmazione, Controllo,  
Risorse Umane (Trattamento Giuridico)**  
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 833 del , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

**IL DIRIGENTE  
SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Antonelli**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Antonelli Giuseppina;1;3156496239924330284419741726023432949



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 833**

Settore Proponente: **SEGRETARIO GENERALE**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 23 C.2 DEL D.LGS. 75/2017**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/09/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;2231356961018378944